

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Mercoledì 3 aprile 2019

alle ore 9,30

106^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe (*approvato dalla Camera dei deputati*) **(844)**

- Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe **(583)**

- *Relatori* GIROTTO e PEPE (*Relazione orale*)

II. Discussione di mozioni sull'autismo (*testi allegati*)

III. Votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (*votazione a scrutinio segreto mediante schede*)

IV. Discussione di mozioni sulle riserve auree della Banca d'Italia (*testi allegati*)

MOZIONI SULL'AUTISMO

(1-00042) (Testo 2) (26 marzo 2019)

GIAMMANCO, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, GIRO, AIMI, BATTISTONI, GALLONE, BINETTI, LANIECE, DE LUCIA, GASPARRI, SICLARI, MALLEGNI, MASINI, TESTOR, CALIENDO, BERARDI, DAMIANI, FANTETTI, LONARDO, MOLES, TIRABOSCHI, MARSILIO, FARAONE, BONINO, PARENTE, PAROLI, PAPTATHEU, FEDELI, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, PITTELLA, BARBONI, PEROSINO, CANGINI, MINUTO, GINETTI, FLORIS, VITALI, GIACOBBE, CASOLATI, PRESUTTO, LEONE, EVANGELISTA, PIARULLI, RAUTI, DE POLI, ARRIGONI, MARTI - Il Senato,

premessi che:

l'autismo è un grave disturbo del neurosviluppo che compromette le capacità di interazione e comunicazione sociale, induce comportamenti ripetitivi e limita in maniera drastica il campo degli interessi per cui una persona autistica è un soggetto che fatica a inserirsi nel contesto sociale e molto spesso è privo della volontà di cimentarsi in nuove attività;

l'autismo è una condizione di carattere permanente, attualmente incurabile, che si manifesta fin dalla tenera età;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra le malattie dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui: la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

le manifestazioni dell'autismo sono numerose e possono variare notevolmente da persona a persona;

la diagnosi richiede il coinvolgimento di un *team* di professionisti e prevede diversi *test* ed esami valutativi;

per migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da autismo esistono dei trattamenti di supporto (come ad esempio i trattamenti cognitivo-comportamentali ABA, applied behavior analysis) in grado di limitare, in maniera anche efficace, i disturbi della malattia;

questi trattamenti hanno costi elevati e molto spesso non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, con evidenti ripercussioni sulle spese delle famiglie che assistono queste persone;

il legislatore, in questi ultimi anni, ha proposto diverse iniziative per assistere i soggetti autistici, ma i risultati raggiunti sono ancora molto insufficienti, sia per ciò che concerne i diretti interessati, che per le famiglie che li aiutano;

il primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela sostanziale e non soltanto formale della salute, attraverso l'impegno delle istituzioni;

il Senato rappresenta un luogo in cui tale tutela dovrebbe avere piena espressione; sarebbe opportuno costituire durante la XVIII Legislatura una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e proposta sull'autismo e su altre disabilità;

la Commissione sarebbe altresì chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitive comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità,

delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità. La Commissione è costituita da 20 senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

CASTELLONE, SILERI, FREGOLENT, CANTU', MAUTONE, MARINELLO, DI MARZIO, PISANI Giuseppe, MARIN, RUFA, MAIORINO, TAVERNA, ENDRIZZI, DONNO - Il Senato,

premessi che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti (come definito nei manuali "DSM-5" e "ICD-11"). La posizione scientifica, condivisa a livello internazionale, considera l'autismo una sindrome comportamentale associata a un disturbo dello sviluppo del cervello e della mente, con esordio nei primi tre anni di vita, alla cui insorgenza contribuiscono fattori eziopatogenetici sia genetici che ambientali;

la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", approvata dal Parlamento nella XVII Legislatura, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo. La legge dispone anche l'aggiornamento, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito all'articolo 1, comma 401, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di garantire la compiuta attuazione della legge n. 134;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha stabilito all'articolo 1, comma 360, che le risorse del fondo non utilizzate per l'anno 2016 confluissero per l'anno 2017 nel fondo medesimo. La successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito all'articolo 1, comma 455, che la dotazione del fondo è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ha recepito, all'articolo 60, le disposizioni della legge n. 134 del 2015, prevedendo peraltro che il SSN garantisca alle persone con disturbi dello spettro autistico specifiche prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche; nel decreto l'autismo

rientra nell'elenco individuato all'allegato 8, cui fa rinvio l'articolo 53 che garantisce il diritto all'esenzione dal *ticket* sanitario per le persone affette da malattie croniche e invalidanti; più nello specifico, il disturbo autistico è fatto rientrare fra le condizioni di psicosi per le quali lo stesso allegato 8 riporta l'elenco delle prestazioni sanitarie (tra cui visite e sedute psicoterapiche, dosaggi di farmaci, esami clinici, eccetera) in esenzione dalla partecipazione al costo per i soggetti interessati;

considerato che:

il 10 maggio 2018 la Conferenza unificata ha approvato l'intesa sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"; secondo quanto emerge da tale documento, il Ministero della salute in collaborazione con il Gruppo tecnico interregionale salute Mentale (GISM) ha condotto una valutazione sul recepimento delle precedenti linee d'indirizzo (del 2012), dalla quale è emerso un diverso grado di recepimento e differenti implementazioni a livello regionale e locale; tali esperienze, si sottolinea, non sono ad oggi ancora uniformemente diffuse nel territorio nazionale, generando disparità di approccio alla gestione dei bisogni delle persone nello spettro autistico;

proprio come conseguenza del "modesto" recepimento delle linee d'indirizzo del 2012, l'intesa medesima ribadisce quanto previsto all'articolo 4 della legge n. 134 del 2015, ossia che l'attuazione delle linee d'indirizzo, come aggiornate, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei LEA, tuttavia inserendo nel medesimo documento l'invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dell'intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato, inoltre, che: nel mese di settembre 2018 l'Istituto superiore di sanità ha ufficializzato l'obiettivo di redigere, attraverso il sistema nazionale delle linee guida, le linee guida sul disturbo dello spettro autistico finalizzate a supportare i professionisti sanitari nella definizione del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato ed a creare una rete di sostegno e assistenza per i familiari e *caregiver* nella presa in carico integrata del minore, che deve coinvolgere l'intero contesto di vita (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione, servizi territoriali sociali e sociosanitari) al fine di offrire un insieme di risposte mirate agli specifici bisogni di natura abilitativa e educativa e garantire altresì livelli omogenei di presa in carico e trattamento su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi, previa verifica degli effettivi risultati delle attività e della consistenza delle rilevazioni da parte dell'Osservatorio nazionale autismo, per l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica, anche in raccordo con

analoghe esperienze in ambito europeo o internazionale, al fine di promuovere studi e ricerche finalizzate a raccogliere dati di prevalenza nazionale aggiornati sull'autismo e a censire le buone pratiche terapeutiche ed educative a questo dedicate;

2) ad assicurare che il sistema informativo dell'età evolutiva fornisca sui disturbi dello spettro autistico, a livello nazionale, stime affidabili della prevalenza di tali disturbi, utilizzabili per una più completa valutazione della richiesta sanitaria e una pianificazione appropriata dei servizi sanitari;

3) a definire, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 10 maggio 2018 nell'ambito della stipula del nuovo patto per la salute 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, un sistema di valutazione secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo su tutto il territorio nazionale, a valere come obiettivo strategico di SSN, per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico con specifico riconoscimento ovvero non riconoscimento dello 0,5 per cento delle maggiori risorse vincolate, ad ogni conseguente effetto all'esito del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, deducendone le coerenti previsioni nella suddetta adottanda intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

4) a perfezionare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, l'elaborazione delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 134 del 2015, e del decreto ministeriale 30 dicembre 2016, entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo, con obbligo di conforme rendiconto in relazione annuale al Parlamento.

(1-00098) (19 marzo 2019)

BINETTI, SACCONI, FAZZONE, FERRO, TESTOR, MASINI, CONZATTI, GALLONE, SICLARI, RIZZOTTI, GIAMMANCO - Il Senato,

premessi che:

il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, con esordio precoce, già nei primi tre anni di vita; la vita del soggetto è caratterizzata da difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale, associata a comportamenti di tipo ripetitivo (stereotipie) e ad interessi ristretti in ambiti specifici (definizione dai manuali "DSM-5" e "ICD-11"). Tutto

ciò comporta una disabilità permanente con manifestazioni diverse, che possono variare da persona a persona, e tende ad accompagnare il soggetto che ne è affetto per tutta la durata della vita;

la scienza ritiene che i fattori eziopatogenetici siano di tipo sia genetico che ambientale, ma esclude ipotesi legate a vaccini di vario tipo; il fatto stesso che le cause siano così numerose e sostanzialmente diverse tra di loro, comporta che si creino, anche sul piano delle manifestazioni del disturbo dello spettro autistico, situazioni molto diversificate che richiedono approcci altrettanto diversi tra di loro sul piano delle terapie specifiche. Pertanto, è fondamentale prevedere un costante richiamo alla singolarità e all'unicità della persona, evitando l'omologazione di trattamenti, che nella loro generalizzazione non tengano conto della diversità delle cause, della diversità delle manifestazioni e della diversa intensità della sintomatologia, che ogni soggetto presenta nella specificità del contesto in cui vive;

in Italia si stima che il disturbo dello spettro autistico abbia una prevalenza di almeno uno su 100, con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi; si ritiene pertanto che il problema possa riguardare all'incirca 500.000 famiglie; i disturbi dello spettro autistico da soli rappresentano attualmente una delle prime 20 cause di disabilità infantile nel mondo;

gli studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato della prevalenza di disturbi dello spettro autistico, anche in considerazione della migliore capacità di diagnosi da parte degli specialisti, dell'allargamento dei criteri diagnostici, dell'abbassamento dell'età alla diagnosi, della maggiore sensibilità e attenzione ai disturbi dello spettro autistico; a livello europeo, vengono indicati come una condizione ad elevato costo sanitario e impatto sociale, in riferimento a tutte le fasi di vita e a tutti gli ambiti d'intervento;

il 12 settembre 2015 è entrata in vigore la prima legge nazionale sull'autismo, legge n. 134 del 2015, approvata in via definitiva il 5 agosto 2015. La legge prevede l'inserimento dei trattamenti per l'autismo nei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'aggiornamento delle linee guida per prevenzione, diagnosi e cura e ribadisce la necessità di un efficace coordinamento tra le diverse strutture che hanno in carico soggetti la cui diagnosi rientra nell'ambito delle patologie del neuro-sviluppo. Inoltre, riconosce la necessità di potenziare la ricerca in questo campo specifico affrontando la complessità dei problemi correlati: dall'eziopatogenesi, ai trattamenti socio-riabilitativi, dalla relazione con la famiglia a quella con la scuola;

il 12 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017), che al comma 1 dell'articolo 60 recita: "Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale, alle persone con disturbi dello spettro autistico, garantisce le prestazioni della

diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche";

il 10 maggio 2018, la Conferenza unificata Stato-Regioni, con le Province di Trento e Bolzano, ha approvato il documento sull'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico; l'atto di intesa però inserisce una clausola che afferma: "All'attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica". Per cui i livelli essenziali di assistenza per le persone con disturbi dello spettro autistico sono assicurati dalle aziende sanitarie locali solo in relazione alle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, rendendo di fatto difficile la loro piena attuazione; si tratta infatti di risorse molto limitate, che negli ultimi anni, invece di essere incrementate, sono state sottoposte ad ulteriori tagli;

la famiglia, pertanto, continua ad essere la vera ed unica forma di *welfare* su cui grava il maggiore peso materiale e psicologico della difficile fragilità che si trova a dover affrontare quando ci siano persone con disturbi dello spettro autistico: bambini, adolescenti e adulti; la famiglia si trova sempre più spesso a gestire in solitudine, con rilevanti oneri psicologici ed economici, il familiare con disturbo dello spettro autistico; le risorse economiche sono comunque insufficienti perché gli assegni di invalidità sono esigui e comunque non sufficienti anche per promuovere progetti di vita indipendente o autodeterminata;

la vera novità della legge n. 134 del 2015 è che considera in modo unitario l'intero progetto di vita del soggetto autistico e include perciò un'attenzione controllata e selettiva anche ai giovani adulti, che in precedenza, con il compimento della maggiore età, entravano in una sorta di *tunnel*, che li assimilava alle più note patologie di tipo psichiatrico, mentre si perdeva la loro specificità;

nonostante con la legge n. 112 del 2016, cosiddetta sul "Dopo di Noi", siano stati previsti alcuni interventi per le persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, tra cui l'istituzione di un fondo *ad hoc*, le risorse economiche assegnate risultano del tutto insufficienti, anche perché con il tempo si sono progressivamente ridotte;

peraltro, con l'approvazione dell'attuale decreto sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni di cittadinanza, si è creata un'ennesima discriminazione, in quanto gli "assegni di invalidità civile" continuano ad essere di 280 euro mensili, a fronte della destinazione di 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza per disoccupati e pensionati;

consapevoli della complessità del fenomeno, dell'impatto sulla qualità di vita delle persone, sulla tenuta del contesto familiare e delle ricadute di ordine sociale, è fondamentale garantire, soprattutto ai giovani adulti che hanno ricevuto, fin

dall'infanzia, la diagnosi di sindrome dello spettro autistico, di poter svolgere una vita il più possibile autonoma, affinché possano superare quei processi che portano a varie forme di esclusione sociale, da cui conseguono isolamento e discriminazione;

attualmente però, nonostante siano passati oltre 4 anni dall'approvazione della legge, non sono state ancora pubblicate le nuove linee guida, su cui l'Istituto superiore di sanità sta lavorando da tempo, con un'ampia consultazione di esperti; i due punti centrali delle linee guida riguardano la diagnosi e i trattamenti a cui il soggetto ha diritto, in rapporto alla famiglia, alla scuola e al mondo del lavoro; trattamenti che devono sempre e comunque attenersi alle migliori pratiche basate su prove di evidenza scientifica. La diagnosi, come è noto, dopo una prima ipotesi, richiede il coinvolgimento di un team di professionisti e prevede, oltre ad un adeguato tempo di osservazione, anche la somministrazione di diversi test strutturati e validati e altri esami diagnostici di laboratorio, codificati nelle linee guida;

gli interventi rivolti ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, come da recente definizione del "DSM 5", hanno un carattere composito, per cui si tratta di progetti fortemente personalizzati, che tengono conto degli sviluppi della psicologia dell'età evolutiva e delle nuove forme di didattica specializzata proprio in questo campo, con l'obiettivo di stimolare in ogni bambino l'apprendimento di conoscenze e di competenze, anche sotto il profilo motivazionale e relazionale; si tratta di mettere in moto un vero e proprio processo di maturazione in questi bambini, analogamente a quanto accade con i loro coetanei, in forma appositamente specializzata. Accanto a questa presa in carico, ad elevato grado di personalizzazione, in un certo senso tagliata su misura per ogni soggetto, servono anche misure di tipo riabilitativo che facciano riferimento alle migliori pratiche, presenti nella letteratura del settore e confermate da documentate evidenze scientifiche. Ovviamente tutto ciò richiede un profondo coinvolgimento familiare e sociale; una forte integrazione con la scuola; interlocutori ad alta competenza specifica sul piano neuro-psicologico, sul piano didattico-pedagogico e su quello psico-relazionale, per privilegiare in ogni soggetto le competenze indispensabili sul piano della comunicazione e della relazione; un piano di sviluppo flessibile, modulare, in grado di adattarsi ai successivi *step* di maturazione raggiunti dal soggetto;

la continuità del progetto di cura, di abilitazione e di sviluppo di competenze deve accompagnare il soggetto dal momento della diagnosi fino al termine della sua vita, passando per la fase, fin qui trascurata, del giovane adulto con le sue esigenze, le sue pulsioni e le sue difficoltà; per questo è necessario che nei centri specializzati previsti dalla legge n. 134 del 2015 *l'équipe* sia sufficientemente stabile e interdisciplinare per rispondere alle diverse esigenze del soggetto e modellarsi sugli sviluppi della sua storia personale, considerata come un *unicum*, che non può essere omologato a storie simili, ma sostanzialmente diverse;

nel dicembre 2014, in occasione della conferenza internazionale «Strategic agenda for Autism spectrum disorders: a public health and policy perspective», è emersa la necessità di creare un *database* globale sui disturbi dello spettro autistico, attraverso l'istituzione di una rete scientifica ed epidemiologica europea, con registri nazionali in Italia e negli altri Paesi. Si è evidenziata la necessità di istituire un protocollo multi-osservazionale, accompagnato da programmi di formazione specifici per intercettare precocemente l'emergere di anomalie comportamentali nei bambini, per fornire una diagnosi provvisoria a 18 mesi e una diagnosi stabile a 24 mesi di età. Tali azioni consentirebbero di predisporre interventi precoci che possano modificare la storia naturale dei soggetti con disturbo dello spettro autistico; parte integrante di questo *database* dovrebbero essere anche le misure abilitative riabilitative che con il tempo si confermassero come particolarmente efficaci,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere la ricerca nel campo delle patologie del neuro-sviluppo, con particolare attenzione all'autismo, alle sue cause, alla sua diagnosi e alle diverse misure di tipo abilitativo-riabilitativo, didattico e terapeutico;
- 2) a garantire la diffusione di campagne nazionali d'informazione e sensibilizzazione circa la promozione del benessere del bambino, con particolare riguardo al neuro-sviluppo, e a favorire la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, dei sintomi precoci che lo caratterizzano e delle nuove opportunità che ci sono per questi soggetti, dall'infanzia all'età adulta;
- 3) a garantire la piena attuazione della legge n. 134 del 2015 in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico, di assistenza alle loro famiglie, garantendo in tutte le Regioni i LEA, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, mediante la destinazione delle risorse economiche necessarie per la sua attuazione;
- 4) ad assumere iniziative per incrementare il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute, e ad assumere iniziative per implementare il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito con la legge n. 112 del 2016; a favorire la sperimentazione di progetti di vita indipendente, così da dare piena attuazione all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000;
- 5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per favorire un potenziamento in termini di risorse umane dei servizi di neuropsichiatria infantile e dei dipartimenti di salute mentale, al fine di definire adeguate *équipe* multidisciplinari, come previsto dalla legge n. 134 del 2015, e garantire non solo una corretta diagnosi ma anche un trattamento precoce e tempestivo, per migliorare la prognosi;
- 6) a supportare il mondo associativo e del volontariato, organizzato dai familiari delle persone autistiche, con il loro pieno coinvolgimento, per realizzare progetti di vita indipendenti, assumendo iniziative per la semplificazione delle procedure

per l'assegnazione di beni confiscati alla mafia o di proprietà degli enti locali, quali immobili o terreni, che favoriscano la realizzazione di attività socio-educative e sportive, come sono le fattorie sociali, ma anche laboratori artistici, musicali, eccetera;

7) a promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, al fine di valorizzarne le capacità a supporto dell'autonomia della persona. Per questo occorre sostenere, anche sul piano economico, progetti terapeutici-riabilitativi e socio-educativi in collaborazione con enti del terzo settore, finalizzati alla ricollocazione sociale, ambientale e lavorativa del paziente autistico, nell'ambito di progetti di vita indipendente.

(1-00106) (2 aprile 2019)

BOLDRINI, FEDELI, MARCUCCI, COLLINA, BINI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, STEFANO, FERRARI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

premessi che:

l'autismo, come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Interessa prevalentemente le aree relative all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si configura come una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel corso della sua vita, che si esprime in modo variabile e si caratterizza per un funzionamento mentale atipico, tale da richiedere interventi terapeutici e socio-assistenziali particolarmente dedicati;

secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono ricomprese tra i disturbi dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del neurosviluppo, tra cui la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo;

gli interventi più validati ed utilizzati sono quelli educativi-abilitativi, basati su un approccio globale alla situazione individuale, familiare e scolastica allo scopo di individuare le risorse recuperabili e di facilitare cambiamenti adeguati ai contesti

di vita (analisi comportamentale applicata - ABA, Treatment and educational of autistic and communication handicapped children - TEACCH, Denver model);

al progredire delle conoscenze in campo scientifico e clinico e all'aumento dell'attenzione posta nei confronti dell'autismo negli ultimi anni, non ha corrisposto un aumento delle responsabilità delle istituzioni: ciò ha reso spesso "invisibili" le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, sulle quali ricade quasi per intero l'onere dell'assistenza con il conseguente impoverimento sociale, relazionale ed economico;

alla domanda annosa delle famiglie di un serio sostegno ha dato una prima risposta la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

la legge, molto attesa, prevede l'aggiornamento delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, nonché il conseguente adeguamento, da parte delle Regioni, dei servizi di assistenza sanitaria e l'individuazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

una seconda risposta alle persone con disabilità grave è giunta con l'approvazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;

per la prima volta sono state introdotte nell'ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. La legge ha inoltre istituito un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità e per realizzare interventi innovativi di residenzialità, con l'importante obiettivo per i disabili di una vita il più possibile autonoma;

inoltre, la legge 22 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, aumentati di 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

tuttavia c'è ancora molto da fare;

i disturbi dello spettro autistico, infatti, non sono sempre trattati nel modo più appropriato e, nonostante alcune realtà eccellenti presenti nel territorio nazionale, le persone con questi disturbi e le loro famiglie spesso non trovano risposte adeguate nel sistema di *welfare* del nostro Paese;

secondo quanto stabilito dalla legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

l'identificazione precoce dell'autismo deve rappresentare la prima sfida importante, perché dà la possibilità di una presa in carico in un'età dove i processi di sviluppo possono ancora venire modificati, apportando progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. La comunità scientifica afferma che la diagnosi precoce (entro i primissimi anni di vita) e un trattamento appropriato di natura tempestiva, intensiva e continuativa può ridurre considerevolmente quelle disabilità funzionali e comportamentali proprie dei disturbi dello spettro autistico; nonostante gli importanti passi in avanti fatti grazie alla legge approvata nella XVII Legislatura, è necessario dare migliore attuazione alle linee guida e omogeneità di trattamento in tutte le Regioni;

per i suddetti motivi si ritiene necessario costituire una Commissione speciale con compiti di analisi, approfondimento e ispezione sulle materie concernenti l'autismo e altre disabilità, nonché funzioni di assistenza alle loro famiglie;

la Commissione sarebbe chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitive comportamentali per le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità; h) valutare lo stanziamento di ulteriori risorse utili a finanziare i progetti previsti dalla legge n. 112 del 2016,

delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le questioni concernenti l'autismo e altre disabilità, costituita da

20 senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

MOZIONI SULLE RISERVE AUREE DELLA BANCA D'ITALIA

(1-00077) (6 febbraio 2019)

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, LA RUSSA, CIRIANI, BALBONI, GARNERO SANTANCHE', RAUTI, LA PIETRA, TOTARO, RUSPANDINI, NASTRI, IANNONE, BERTACCO - Il Senato,

premessi che:

l'Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari, oggi, ad una somma di circa 110 miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;

le riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete, sono fra le più cospicue al mondo;

questo oro è custodito prevalentemente nei *caveau* della Banca d'Italia e, in parte, all'estero, presso alcune banche centrali;

le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo italiano;

sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti, l'analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che la Banca d'Italia non avrebbe più titolo di detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo l'oro in questione, appartenendo agli italiani, dovrebbe quindi essere restituito allo Stato;

il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un'intervista rilasciata su "La7" ha dichiarato che, con l'ingresso nell'euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l'oro della Banca d'Italia è la Banca centrale europea a cui è stata ceduta la sovranità quando è stato creato l'euro;

considerato che:

l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il SEBC (sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò non evidenziando alcuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;

se è vero che le norme relative all'attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all'estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell'affermare la permanenza della proprietà dell'oro in questione in capo allo Stato italiano;

una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi,

impegna il Governo:

- 1) a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia;
- 2) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale.

(1-00100) (27 marzo 2019)

D'ALFONSO, MISIANI, MARINO, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', MANCA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI - Il Senato,

premessi che:

la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. Il valore delle riserve auree della Banca d'Italia a fine gennaio 2019, secondo quanto riportato nella pubblicazione "Banca e moneta" della Banca medesima, è pari a 91,5 miliardi di euro;

il quantitativo d'oro di proprietà dell'istituto è frutto di una serie di eventi avvenuti negli oltre 120 anni di storia della Banca. Nel 1893, la fusione dei tre istituti di emissione (la Banca nazionale del Regno d'Italia, la Banca nazionale toscana e la

Banca toscana di credito) diede vita alla Banca d'Italia con una propria dotazione aurea iniziale. La riserva aurea aumentò negli anni fino all'avvio della seconda guerra mondiale, per poi raggiungere il suo minimo alla fine del conflitto, anche a seguito dell'asportazione di una parte di esso ad opera delle truppe di occupazione. Nel dopoguerra, l'Italia divenne un Paese esportatore e per tale motivo beneficiò di cospicui afflussi di valuta estera che vennero utilizzati anche per convertirli in oro. In quegli anni gli acquisti di oro venivano effettuati anche dall'Ufficio italiano cambi (UIC). Nel corso degli anni successivi, a partire dal 1951 e fino al 1960, l'UIC acquistò ingenti quantità di oro fino ad accumularne poco meno di 2.000 tonnellate. Nel 1960 e nel 1965 vennero attuati due trasferimenti dalle riserve dell'Ufficio a quelle della Banca d'Italia per complessive 1.890 tonnellate. Alla fine degli anni '90, a seguito dell'acquisto dell'oro residuo di disponibilità dell'Ufficio italiano cambi (570 tonnellate) e al conferimento di una parte delle riserve alla BCE in occasione dell'avvio dell'Unione economica e monetaria, la riserva aurea si attestò alle attuali 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore sotto forma di moneta (871.713 pezzi di moneta il cosiddetto oro monetato);

presso la sede della Banca d'Italia sono attualmente custodite 1.100 tonnellate di oro (44,86 per cento del totale delle riserve), comprendenti anche la totalità dell'oro "monetato", insieme a una quota pari a 100 tonnellate delle riserve conferite alla BCE. Le restanti quote sono detenute in Paesi esteri: negli Stati Uniti presso la Federal Reserve bank di New York (1.061,5 tonnellate, pari al 43,29 del totale delle riserve), in Svizzera presso la Banca nazionale svizzera (149,3 tonnellate, pari al 6,09 per cento del totale) e nel Regno Unito (141,2 tonnellate, pari al 5,76 per cento del totale);

la scelta di dislocare all'estero poco più della metà della riserva aurea, presso diverse banche centrali, deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la localizzazione prescelta dalla Banca riflette la primaria importanza di tali piazze finanziarie per il mercato internazionale dell'oro;

considerato che:

la Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è un istituto di diritto pubblico, la cui *governance* e le cui attività sono disciplinate da norme nazionali ed europee. La Banca d'Italia è parte integrante dell'eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea (BCE), e del sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla BCE e dalle BCN dei 28 Stati membri della UE, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico;

con il Trattato di Maastricht gli Stati contraenti hanno trasferito alla UE in maniera esclusiva le proprie competenze sovrane in materia di politica monetaria. In

particolare, le competenze afferenti alla detenzione e alla gestione delle riserve valutarie rientrano fra i compiti dell'eurosistema, come previsto dall'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 3 dello statuto del SEBC;

l'articolo 127 del TFUE definisce la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali degli Stati membri come uno dei compiti fondamentali del SEBC, mentre l'articolo 130 garantisce la piena indipendenza della BCE e delle BCN nell'assolvimento delle loro funzioni rispetto alle altre istituzioni, agli organi comunitari e ai Governi degli Stati membri. Infine, l'articolo 131 dispone che ciascuno Stato membro assicuri che la propria legislazione, incluso lo statuto della BCN, sia compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE;

la normativa BCE che ha disciplinato il trasferimento di parte delle riserve valutarie delle banche centrali nazionali alla stessa BCE, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dello statuto, ha espressamente incluso l'oro fra le attività di riserva in valuta. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dello statuto, le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e possono essere utilizzate, per interventi sul mercato dei cambi. Quelle che rimangono nella disponibilità delle banche centrali nazionali possono essere utilizzate oltre che per i medesimi fini di quelle conferite alla BCE, per adempiere agli impegni nei confronti di organismi finanziari internazionali, come il Fondo monetario internazionale, o per espletare il servizio di debito in valuta del tesoro. In tale quadro, le BCN sono tenute al rispetto degli indirizzi e delle istruzioni impartite dal consiglio direttivo della BCE; possono essere destinatarie della richiesta di ulteriori conferimenti in aggiunta alle riserve già trasferite; sono tenute, nella gestione delle stesse riserve, a obblighi di preventiva informazione e approvazione sulle operazioni rilevanti da parte della BCE, al fine di assicurare la coerenza con la politica monetaria e del cambio dell'Unione;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali del nostro Paese, rappresentano un presidio di sicurezza per lo svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia, costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre banche centrali degli Stati membri a quelle di proprietà della BCE, e contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e del SEBC. Queste funzioni divengono importanti quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari;

preso atto che:

le autorità nazionali, legislative e di governo, sono tenute al rispetto dell'indipendenza della BCE e delle BCN. In particolare, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato UE e dell'articolo 7 dello statuto del SEBC, le BCN non possono essere destinatarie di prescrizioni vincolanti per quanto attiene allo svolgimento dei

compiti istituzionali nelle materie di competenza dell'eurosistema, incluse la detenzione e la gestione delle riserve valutarie. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di indipendenza finanziaria, secondo cui le BCN devono avere sufficienti risorse finanziarie per adempiere al loro mandato, per quanto attiene alle competenze dell'eurosistema e per i propri compiti nazionali; in particolare, devono essere in condizione di corrispondere alle richieste finanziarie della BCE, in forma di sottoscrizione di aumento di capitale, rinuncia al reddito monetario in caso di perdite, conferimento di ulteriori quote di riserve valutarie; devono poter costituire riserve e accantonamenti, a tutela del loro capitale e a protezione dei rischi; devono poter disporre in via autonoma di mezzi e personale necessari per lo svolgimento dei propri compiti;

nell'ultimo rapporto sulla convergenza del maggio 2018, la BCE, in un ampio capitolo dedicato alle ragioni che sottostanno all'indipendenza finanziaria delle BCN, dopo aver chiarito che l'indipendenza di una BCN potrebbe essere messa a repentaglio se essa non potesse reperire autonomamente risorse finanziarie sufficienti a espletare il proprio mandato, ha evidenziato che qualunque diritto di terzi, ad esempio del Governo o del Parlamento, di influenzare le decisioni di una BCN sulla gestione delle riserve ufficiali non sarebbe coerente con il disposto dell'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, del Trattato assegna al SEBC il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; rilevato, altresì, che:

L'oro non è soggetto al rischio di solvibilità in quanto non è "emesso" da alcuna autorità. Esso presenta caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da gran parte dei metalli presenti in natura e che lo hanno reso uno strumento efficace per misurare il valore dei beni e come mezzo di pagamento. L'oro è utilizzato dalle BCN per diversi motivi: per scopi finanziari, per variare il livello delle riserve di una BCN, per ricavare un reddito e infine come garanzia per ottenere dei prestiti sul mercato;

tutte le principali BCN presentano forti esposizioni in oro e sono in cima alla classifica dei detentori mondiali di tale metallo. Nel corso degli ultimi anni le BCN sono tornate ad essere acquirenti nette di oro anche in considerazione dell'aumento dei rendimenti conseguenti alla riduzione del quantitativo di oro prodotto su base globale;

in considerazione dell'importanza che il metallo prezioso riveste sui mercati finanziari internazionali, molte importanti banche centrali hanno sottoscritto un accordo volto a limitare la propria attività sul mercato dell'oro, soprattutto in vendita. L'accordo prende il nome di Central bank gold agreement (CGBA) e nell'ultima versione (la quarta, del settembre 2014) prevede un coordinamento tra le banche centrali al fine di non turbare il mercato dell'oro. La Banca d'Italia è tra le banche centrali firmatarie dell'accordo fin dalla prima versione nel 1999 (cosiddetto Washington agreement). L'accordo quinquennale, in vigore dal 27

settembre 2014, scadrà nel 2019 e, finora, la politica di gestione dell'oro dell'Istituto è stata improntata anche al rispetto di quanto stabilito da tali accordi internazionali;

considerato, infine, che:

l'eventuale riduzione delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il *deficit* o per sostenere interventi di sviluppo economico, oltre a rappresentare un'infrazione alla normativa UE e agli accordi sottoscritti a livello internazionale, presenta una serie di controindicazioni che rendono tale scelta del tutto irrazionale, tecnicamente difficile e con costi di sistema ben superiori ai benefici attesi. La vendita di tutte le riserve auree della Banca d'Italia, nella migliore delle ipotesi, potrebbe ridurre il debito pubblico di poco meno del 4 per cento. La vendita delle riserve auree garantirebbe entrate *una tantum*, e in quanto tali non idonee alla copertura di oneri di natura permanente. Con la vendita di tutta o parte delle riserve auree, anche per finalità di sviluppo economico, il merito di credito del nostro Paese diminuirebbe sensibilmente sui mercati internazionali, con conseguente aumento dello *spread* e dei tassi di interesse sui titoli, e con ricadute dirette sull'accesso al credito di imprese e famiglie. Un'ulteriore conseguenza derivante dalla vendita delle riserve auree sarebbe il segnale di ingerenza dello Stato nei confronti della banca centrale italiana, la cui indipendenza rappresenta un aspetto di vitale importanza;

la gestione prudente delle riserve auree della Banca d'Italia rappresenta un importante baluardo a difesa delle crisi valutarie e contro il rischio sovrano, e la loro conservazione rappresenta un presidio di sicurezza per il nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a confermare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, e dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve ufficiali e, nell'ambito di queste, delle riserve auree;

2) ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, nelle diverse sedi istituzionali internazionali, per il rinnovo dell'accordo internazionale CGBA per il coordinamento tra le banche centrali, con l'obiettivo di garantire la stabilità del mercato dell'oro e dei mercati finanziari, la cui scadenza è prevista nel mese di settembre 2019;

3) ad escludere l'adozione di qualsiasi intervento volto a ridurre la disponibilità di risorse auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il *deficit* o per sostenere altri interventi, i cui costi di sistema sarebbero ben superiori ai benefici attesi.

(1-00104) (28 marzo 2019)

BAGNAI, BOTTICI, MONTANI, ROMEO, TOSATO, SAVIANE, BOSSI Simone, PUCCIARELLI, BONFRISCO, CASOLATI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS - Il Senato,

premessi che:

la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale;

il quantitativo totale di oro detenuto dall'istituto, a seguito del conferimento di 141 tonnellate alla Banca centrale europea (BCE), è pari a 2.452 tonnellate (metriche) costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete;

l'oro dell'istituto è custodito prevalentemente nei propri *caveau* e in parte all'estero, presso alcune banche centrali;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la proprietà delle riserve auree nazionali è surrettiziamente apparsa nella discussione parlamentare come un tema di dibattito, specie dopo l'avvento del sistema bancario europeo e lo stratificarsi della normativa nazionale, rendendo dunque necessario un intervento legislativo chiarificatore;

ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE, queste costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, assieme alle altre banche centrali nazionali e a quelle di proprietà della Banca centrale europea. Infatti l'articolo 127 del TFUE (ex art. 105 del TCE) stabilisce, al comma 2, che tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC è quello di "detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri"; al contempo, l'articolo 30 dello statuto del SEBC prevede che "La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto";

più specificatamente, la normativa europea ribadisce la detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31 dello statuto SEBC, e in particolare nella disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che fa riferimento alle "attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti", con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza del diritto europeo circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto nazionale la determinazione della questione;

la risposta fornita in data 27 marzo 2019 dal presidente della Bce, dottor Mario Draghi, all'interrogazione presentata dai parlamentari europei Marco Valli e Marco Zanni conferma e chiarisce questa interpretazione, laddove esplicita che "il

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo Statuto del SEBC non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del SEBC (...) in relazione alle riserve", competenze che riguardano la detenzione e la gestione delle riserve stesse;

la detenzione da parte della Banca d'Italia delle riserve auree avviene ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello statuto SEBC mentre la relativa iscrizione nell'attivo di bilancio della banca è frutto di una semplice convenzione e non implica alcun implicito diritto di proprietà, come chiaramente specificato anche negli statuti di altre banche centrali europee aderenti al SEBC;

risulta già agli atti parlamentari della XVIII Legislatura la proposta di legge AC 1064 a prima firma del deputato Claudio Borghi recante un intervento di interpretazione autentica volto a chiarire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute della Banca d'Italia che, come peraltro ribadito in Senato dal Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte, rispondendo all'interrogazione 3-00622 nella seduta del 21 febbraio 2019, rientra nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore nazionale;

l'iter dell'AC 1064, dopo l'assegnazione in sede referente del 21 settembre 2018 alla VI Commissione parlamentare (Finanze) della Camera dei deputati, è stato avviato il 13 dicembre 2018 e l'esame è tuttora in corso,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea;
- 2) ad adottare le iniziative opportune al fine di acquisire, anche attraverso la Banca d'Italia, le notizie relative alla consistenza e allo stato di conservazione delle riserve auree ancora detenute all'estero e le modalità per l'eventuale loro rimpatrio, oltre che le relative tempistiche.

(1-00107) (2 aprile 2019)

BERNINI, MALAN, PICETTO FRATIN, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico»;

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", ha ribadito la natura giuridica di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia, che è banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali;

la Banca d'Italia è inoltre l'Autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico in materia bancaria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, in coerenza con quanto previsto per la BCE dal Trattato UE;

l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante "Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria", come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali", dispone che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce la previgente disposizione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, secondo cui le riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema;

la Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro. In base all'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*ex art.* 105 del Trattato sull'Unione europea), esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre BCN e a quelle di proprietà della BCE. Una quota delle riserve in valuta della BCE, conferite all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria da ogni BCN in ragione della "chiave capitale", è gestita dalla Banca d'Italia sulla base di linee guida fissate dal consiglio direttivo della BCE;

l'Italia possiede 2.451,8 tonnellate (metriche) di riserve auree. Se le cifre sono corrette, si tratterebbe della quarta somma più alta dopo la Germania, gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale. Saremmo il Paese custode del terzo ammontare di oro al mondo. Al contrario della maggior parte delle nazioni, in cui le riserve auree sono di proprietà dello Stato, ma gestite dalla banca centrale, in Italia la banca centrale detiene e custodisce l'oro allo stesso tempo;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro;

considerato che:

l'eventuale utilizzo delle stesse per la riduzione del debito pubblico, non solo avrebbe un impatto assolutamente teorico, in quanto legato all'attuale prezzo di mercato dell'oro, sullo stesso del 4,5 per cento al massimo, ma creerebbe una perdita di fiducia nei confronti del nostro Paese;

vale ricordare che lo stesso Governo ha previsto a fine dicembre 2018 un rapporto indebitamento netto/PIL programmatico al 2,04 per cento nel 2019, all'1,84 nel 2020 e all'1,53 nel 2021, cioè un ammontare complessivo superiore a quello che si potrebbe realizzare da qualsiasi tipo di cessione o di altro utilizzo delle riserve auree;

le riserve auree hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari (ad esempio, crisi valutarie o finanziarie),

impegna il Governo:

- 1) ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare chiarezza interpretativa riguardo alla permanenza pubblica della proprietà delle riserve auree;
- 2) ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, tantomeno ove il ricavato fosse destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ancor meno ove fosse utilizzato alla temporanea disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise previste per il 2020 e 2021.